

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA

MODICICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo" ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Beccaccia (*Scolopax rusticola*), il comma 1 bis che recita " I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO il D.A. n. 45/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

VISTO in particolare l'allegato "A" al D.A. n. 45/Gab del 13/06/2014 che alla lettera "n" dell'articolo 4 prevede il prelievo della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015;

VISTA la nota protocollo n. 25069/gab del 01/12/2014, avente ad oggetto " Caso EU Pilot 6955/14/ENVI- Calendari venatori- Rispetto degli articoli 2, 5 e 7 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che con la nota di cui al punto precedente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica che la Commissione europea ha avviato, nell'ambito del

sistema di comunicazione EU- PILOT, il caso 6955/14/ENVI per violazione degli articoli 2, 5 e 7 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto risulterebbe che in Italia sarebbero cacciate, in assenza di piani di gestione/conservazione, 19 specie di uccelli in stato di conservazione non favorevole e 9 specie di uccelli in fase di migrazione pre-nuziale;

CONSIDERATO che la nota 25069/gab del 1/12/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recita " si renderebbe, pertanto necessario la stessa regione modificasse tempestivamente il termine per la chiusura della caccia alla specie beccaccia previsto dal calendario venatorio approvato con decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, in quanto in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché con l'articolo 18, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, anticipandolo almeno al 10 gennaio 2015;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

VISTO il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009*", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

CONSIDERATO che il prelievo venatorio della beccaccia fino al 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione pre-nuziale come definito dal documento "*Key Concepts*" che per la Beccaccia fissa, per l'Italia, come data di inizio della migrazione pre-riproduttiva la seconda decade del mese di gennaio, che al paragrafo 2.7.2 della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" è riportato che la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "*Key Concepts*";

VISTO il proprio Decreto n° 6147 del 9 dicembre 2014 con il quale è stata prevista la chiusura della caccia alla Beccaccia al 10 gennaio 2015;

RITENUTO, pertanto, che in Sicilia ricorrano i presupposti per consentire il prelievo venatorio della Beccaccia fino al 19 gennaio 2015;

CONSIDERATA la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla L.R. 12 agosto 2014 n 21 art.68;

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2 – Il Decreto Assessoriale n° 6147 del 9 dicembre 2014 è revocato;

ART. 3 – La lettera “n ” dell'art. 4 dell'allegato “A” del Decreto Assessoriale n. 45/Gab del 13/06/2014 è così modificata:

n) dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 incluso:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo ~~31 DIC. 2014~~

L'ASSESSORE
Avv. Antonino Caleca



